

Repertorio Atti n. 1318 del 22 novembre 2001

## CONFERENZA STATO-REGIONI Seduta del 22 novembre 2001

Oggetto: Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni

#### La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4 del medesimo decreto;

**VISTO** l'articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e province Autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

**VISTO** l'accordo tra i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, della sanità e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di spesa sanitaria, sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004);

**VISTO** l'accordo del 22 marzo 2001 (repertorio atti n. 1210) sancito tra i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica, della sanità e le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, che integra il predetto accordo sancito da questa Conferenza il 3 agosto 2000;

**VISTO** l'accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano recante integrazioni e modifiche agli accordi sanciti il 3 agosto 2000 (repertorio atti 1004) e il 22 marzo 2001 (repertorio atti 1210) in materia sanitaria, sancito l'8 agosto 2001 da questa Conferenza (repertorio atti n. 1285);

**CONSIDERATO** che, con il predetto accordo si è convenuto, che con successivo accordo da sancirsi in questa Conferenza, sarebbero stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, prima che gli stessi venissero adottati dal Governo con un provvedimento formale entro il 30 novembre 2001, d'intesa con la stessa Conferenza e che la validità dello stesso era subordinata all'adozione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria:

**CONSIDERATO** che, questa Conferenza nella seduta del 25 ottobre 2001 (repertorio atti n.1314) ha valutato positivamente e approvato la relazione sull'attivita' del tavolo di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e dei relativi costi, al fine di pervenire al successivo accordo da sancirsi sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, previo confronto preliminare in un tavolo tra le Regioni e i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute;

VISTO l'articolo 6 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, che dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, d'intesa con questa Conferenza, sono definiti i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;

**VISTA** la proposta di accordo in oggetto, elaborata dal tavolo tecnico di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria e dei relativi costi nelle riunioni del 30 e 31 ottobre 2001 e trasmessa con nota del 2 novembre ai Presidenti delle Regioni, nonché ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze;

**CONSIDERATO** che, nel corso delle riunioni del 7 e 13 novembre del tavolo politico di lavoro per la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, tenutesi presso il Ministero dell'Economia e delle finanze per l'esame della proposta di accordo in oggetto, nel corso delle quali si è proceduto alla definitiva stesura della stessa e si è convenuto altresì che, ad avvenuta approvazione dell'accordo, nonché del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvederà ad elaborare una pubblicazione di carattere esplicativo, che illustri nel dettaglio le prestazioni e le attività ricomprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria;

**CONSIDERATO** che, nel corso della riunione tecnica Stato-Regioni tenutasi in data odierna tra i rappresentanti dei Ministeri della salute, dell'economia e finanze, affari regionali nonché delle Regioni si è convenuto di proporre una modifica all'allegato 3 del presente accordo volto a garantire le specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle altre comunità isolate;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni, nell'esprimere il loro avviso favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria hanno proposto il seguente emendamento: "alla lettera f) dell'allegato 2A dello stesso, aggiungere la seguente frase: "Su disposizione regionale la laser terapia antalgica, l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell'allegato 2B", che si intende apportato anche al medesimo allegato 2A del presente accordo, sul quale il Ministro della salute e il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze hanno convenuto;

**CONSIDERATO** altresì che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso il loro favorevole avviso sull'accordo in oggetto e che il Ministro della salute e il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze hanno confermato il loro positivo assenso;

**ACQUISITO** l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

# sancisce il seguente accordo tra Governo e Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:

#### PUNTO 1.

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, nel rispetto dei principi di cui al comma 2 del medesimo articolo.

#### PUNTO 2.

- 2.1 I Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria da garantire a tutti i cittadini a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono definiti nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.
- 2.2. Le prestazioni e le attività comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono soggette alle limitazioni e condizioni previste dalle disposizioni vigenti.

#### **PUNTO 3**

- 3.1. Le prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono garantite dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa.
- 3.2. Le forme e le modalità della partecipazione alla spesa sono quelle individuate dalle disposizioni legislative statali, in particolare dall'articolo 85, comma 9 della legge 23 dicembre 2001, n. 388, nonché dagli articoli 4, comma 3 e 6, commi 1 e 2, della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, nonché dalle disposizioni regionali, eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 13 del d.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni.

#### **PUNTO 4**

4.1 Si conviene che:

- le prestazioni ed i servizi, di cui all'allegato 2A, sono escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria;
- le prestazioni di cui all'allegato 2B sono da intendersi parzialmente escluse dai Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche;
- le prestazioni di cui all'allegato 2C incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria sono quelle che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione.

Le prestazioni sopra richiamate sono state inserite nelle specifiche liste di cui agli allegati in quanto:

- a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio Sanitario Nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la loro efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili ovvero la loro utilizzazione è rivolta a soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
- c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione e di erogazione dell'assistenza.
- 4.2 Si conviene che vanno apportate, entro il 31 marzo 2002, modifiche al Nomenclatore tariffario delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale, anche in base alle indicazioni contenute nell'allegato 2B e ferme restando le esclusioni di cui all'allegato 2A, assicurando inoltre l'inserimento, in detto nomenclatore, di prestazioni attualmente erogabili solo in regime di ricovero ospedaliero, per le quali vi sia evidenza di un più appropriato regime di erogazione in sede di specialistica ambulatoriale.
- 4.3. Le Regioni disciplinano i criteri e le modalità per contenere il ricorso e l'erogazione di prestazioni, che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, anche tenendo conto delle indicazioni riportate nell'allegato 2C.

In sede di prima applicazione la disciplina è adottata dalle Regioni entro il 30 giugno 2002

#### **PUNTO 5**

5.1 Si conviene di definire criteri specifici di monitoraggio, all'interno del sistema di garanzia introdotto dall'art.9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per assicurare trasparenza, confrontabilità e verifica dell'assistenza erogata attraverso i

Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria con un sistema di indicatori essenziali, pertinenti e caratterizzati da dinamicità e da aggiornamento continuo.

5.2 Il tavolo previsto nel punto 15 dell'accordo dell'8 agosto 2001 fra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, effettuerà, sulla base di quanto previsto al capoverso precedente, la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria effettivamente erogati, e della corrispondenza ai volumi di spesa stimati e previsti, evidenziando altresì eventuali prestazioni effettivamente erogate non riconducibili ai predetti livelli.

#### **PUNTO 6**

- 6.1 Si conviene di definire un sistema di manutenzione degli elenchi di prestazioni e servizi inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, al fine di garantire la qualità e l'appropriatezza dell'assistenza per i cittadini in relazione alle risorse definite.
- 6.2 Si conviene di costituire, entro il 31 marzo 2002, uno specifico organismo a carattere nazionale, di cui facciano parte un numero adeguato di esperti designati dalle Regioni, sul modello della Commissione Unica del Farmaco (CUF).
- 6.3 A tale organismo è affidato il compito di valutare, nel tempo, i fattori scientifici, tecnologici ed economici che motivano il mantenimento, l'inclusione o l'esclusione delle prestazioni dai Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, tenuto conto di nuove tecniche e strumenti terapeutici, riabilitativi diagnostici resi disponibili dal progresso scientifico e tecnologico, che presentino evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate, così come l'esclusione di quelle ormai obsolete.
- 6.4 Resta fermo quanto sancito dall'accordo dell'8 agosto 2001, al punto 15 dello stesso, con particolare riferimento all'impegno assunto dal Governo di accompagnare eventuali variazioni in incremento dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria, decise a livello centrale, con le necessarie risorse aggiuntive.

#### **PUNTO 7**

7.1 Si conviene sulle indicazioni particolari per l'applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione socio sanitaria, nonché in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità isolate che vengono fornite nell'allegato 3.

#### **PUNTO 8**

Si conviene che i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria sono stati definiti, nel presente accordo, in relazione alle risorse di cui al punto 6 dell'accordo sancito dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Stato-Regioni nel corso della seduta dell'8 agosto 2001.

#### **PUNTO 9**

1. Fermo restando quanto già previsto nei punti precedenti del presente accordo, si conviene che le Regioni nell'applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria in sede regionale si attengono alle linee guida contenute nell'allegato 4.

#### **PUNTO 10**

Laddove la regione definisca specifiche condizioni di erogabilità delle prestazioni ricomprese all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria con particolare riferimento alle prestazioni di cui agli allegati 2B e 2C, o individui prestazioni/servizi aggiuntivi a favore dei propri residenti, l'addebitamento delle stesse in mobilità sanitaria deve avvenire sulla base di:

- un accordo quadro interregionale, che regoli queste specifiche problematiche di compensazione della mobilità entro il 30 giugno 2002;
- eventuali specifici accordi bilaterali tra Regioni interessate.

#### **PUNTO 11**

Si conviene che il tavolo di lavoro che ha curato la stesura del presente accordo, con riferimento alle questioni, qui di seguito riportate, continuerà ad operare, con il supporto di gruppi tecnici misti con rappresentanti ministeriali e regionali per i necessari approfondimenti, i cui risultati saranno sottoposti alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni per gli adempimenti conseguenti:

- visite fiscali e accertamenti richiesti dagli Uffici della pubblica Amministrazione e relativi costi;
- compiti affidati agli ufficiali polizia giudiziaria e relativi costi;
- finanziamento delle Agenzie regionali per l'ambiente per le funzioni svolte dalle stesse di competenza del Servizio Sanitario Nazionale;
- Assistenza sanitaria agli stranieri non regolari.

#### **PUNTO 12**

Si conviene, per quanto concerne gli adempimenti conseguenti al disposto dell'articolo 6, commi 1 e 2 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 che la Commissione Unica del Farmaco provveda ad aggregare in sottogruppi l'elenco dei farmaci di cui al richiamato articolo 6, in modo da consentire alle Regioni di regolare l'applicazione della facoltà loro attribuita di prevedere forme crescenti di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, fino alla totale non rimborsabilità dei farmaci, in maniera tale da configurare non più di 3 classi di partecipazione alla spesa:

- una classe a bassa partecipazione dell'assistito,
- una classe a più elevata partecipazione dell'assistito,
- una classe a totale carico dell'assistito.

La formulazione dell'elenco, di cui all'articolo 6, comma 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, da parte della Commissione Unica del Farmaco (CUF) dovrà essere operata, in modo tale da consentire una minore spesa rispetto a quella registrata nell'anno 2001 per un importo coerente con l'obbligo del rispetto del tetto del 13% per la spesa farmaceutica.

Il Segretario f.to La Falce Il Presidente f.to La Loggia

#### **ALLEGATO 1**

#### 1.A CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI

Le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle riconducibili ai seguenti Livelli Essenziali di Assistenza:

#### 1. Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro

- A. Profilassi delle malattie infettive e parassitarie
- B. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali
- C. Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro
- D. Sanità pubblica veterinaria
- E. Tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale
- F. Attività di prevenzione rivolte alla persona
  - vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
  - programmi di diagnosi precoce
- G. Servizio medico-legale

#### 2. Assistenza distrettuale

- A. Assistenza sanitaria di base
  - medicina di base in forma ambulatoriale e domiciliare
  - continuità assistenziale notturna e festiva
  - guardia medica turistica (su determinazione della Regione)
- B. Attività di emergenza sanitaria territoriale
- C. Assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie territoriali

- fornitura di specialità medicinali e prodotti galenici classificati in classe A (e in classe C a favore degli invalidi di guerra), nonché dei medicinali parzialmente rimborsabili ai sensi del decreto legge 18 settembre 2001, n.347
- fornitura di medicinali innovativi non autorizzati in Italia, ma autorizzati in altri Stati o sottoposti a sperimentazione clinica di fase II o impiegati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate

#### D. Assistenza integrativa

- fornitura di prodotti dietetici a categorie particolari
- fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito

#### E. Assistenza specialistica ambulatoriale

- prestazioni terapeutiche e riabilitative
- diagnostica strumentale e di laboratorio

#### F. Assistenza protesica

- fornitura di protesi e ausili a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali

#### G. Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

- assistenza programmata a domicilio (assistenza domiciliare integrata, assistenza programmata domiciliare, comprese le varie forme di assistenza infermieristica territoriale)
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle donne, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità, per la procreazione responsabile e l'interruzione della gravidanza
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici e alle loro famiglie
- attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale
- attività sanitaria e sociosanitaria ricolta alle persone con infezione da HIV

#### H. Assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale

- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti
- attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con problemi psichiatrici
- attività riabilitativa sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale

- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone con infezione da HIV
- I. Assistenza termale
  - cicli di cure idrotermali a soggetti affetti da determinate patologie

## 3. Assistenza ospedaliera

- A. pronto soccorso
- B. degenza ordinaria
- C. day hospital
- D. day surgery
- E. interventi ospedalieri a domicilio (in base ai modelli organizzativi fissati dalle Regioni)
- F. riabilitazione
- G. lungodegenza
- H. raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali
- I. attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti; attività di trapianto di organi e tessuti

**Nell'ambito delle tre macroaree precedenti,** è inclusa l'assistenza specifica rivolta a particolari categorie di cittadini, ovvero erogata in condizioni particolari:

- Invalidi
  - prestazioni sanitarie previste dai rispettivi ordinamenti alla data di entrata in vigore della legge n.833/1978
- Soggetti affetti da malattie rare
  - prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate alla diagnosi, al trattamento ed al monitoraggio della malattia ed alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti
- Soggetti affetti da fibrosi cistica
  - fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico, compresi i supplementi nutrizionali
- Nefropatici cronici in trattamento dialitico
  - rimborso spese di trasporto al centro dialisi

- altre provvidenze a favore dei dializzati (su determinazione regionale)
- Soggetti affetti da diabete mellito
  - fornitura gratuita di ulteriori presidi diagnostici e terapeutici
  - Soggetti affetti da Morbo di Hansen
    - fornitura gratuita di accertamenti diagnostici e farmaci specifici
    - spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento
  - Cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all'estero
    - assistenza sanitaria autorizzata.

# 1.B RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI.

La ricognizione della normativa vigente, per quanto possibile, è presentata con apposite schede per ogni livello, così come precedentemente individuato, in cui accanto a ciascuna tipologia assistenziale sono stati richiamati i riferimenti normativi vigenti e, se disponibili, la lista di prestazioni erogabili, i parametri di offerta strutturali eventualmente previsti.

Si precisa che per **l'area della Prevenzione collettiva**, in ulteriore specifico allegato, vi è l'elencazione delle funzioni garantite. Si precisa altresì, con riferimento all'area medico-legale, che occorre operare una distinzione tra le prestazioni erogate in base ad una competenza istituzionale, e talvolta esclusiva, delle Aziende sanitarie, e le prestazioni che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza.

Tra le fonti dei LEA sono stati inseriti anche gli Accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni per il raggiungimento degli obiettivi del PSN e secondo quanto disposto dall'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 che dispone in tal senso:

- " 1. Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento degli obiettivi di funzionalità, economicità dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni, accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
- 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano".

Le prestazioni individuate dagli Accordi fanno parte dei LEA nei limiti previsti dal grado di cogenza degli Accordi medesimi, desumibile da quanto in essi convenuto.

# RICOGNIZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE, CON L'INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI EROGABILI, DELLE STRUTTURE DI OFFERTA E DELLE FUNZIONI

#### LIVELLI DI ASSISTENZA Fonti normative

## Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro

Prevenzione collettiva (1)

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali; tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria, tutela igienico sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale.	n. 502 art. 7-ter "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (S.O. n. 3 alla G.U. n. 4		La lista delle prestazioni non è riportata in atti normativi. Convenzionalmente può essere condivisa la lista di cui alle pagine seguenti.	1B 1C 1D 1E

<sup>(1)</sup> In questo settore, parte dell'attività si effettua su richiesta di privati, in base a tariffe regionali.

Legenda: La quinta colonna della tabella (Rif.) indica il riferimento alla classificazione dei livelli contenuta nella Parte prima.

#### PREVENZIONE COLLETTIVA

Tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, tra cui:

#### 1. Igiene e sanità pubblica

- 1.1 Profilassi delle malattie infettive e diffusive
- Controllo malattie infettive e bonifica focolai.
- Interventi di profilassi e di educazione per prevenire il diffondersi delle malattie infettive
- Medicina del viaggiatore
- Vigilanza igienica sulle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione
- 1.2 Tutela della collettività dai rischi sanitari connessi all'inquinamento ambientale
- Verifica degli effetti sulla salute da inquinamento atmosferico e acustico
- Verifica degli effetti sulla salute da impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- Verifica degli effetti sulla salute da detenzione e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi
- Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque destinate al consumo umano
- Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle piscine pubbliche o di uso pubblico
- Verifica degli effetti sulla salute dalla qualità delle acque di balneazione
- Verifica degli effetti sulla salute da scarichi civili, produttivi e sanitari
- 1.3 Tutela della collettività e dei singoli dai rischi sanitari degli ambienti di vita
- Valutazione dell'impatto sulla salute umana dei fattori di nocività, pericolosità e di deterioramento negli ambienti di vita e indicazione delle misure idonee alla tutela della saluta umana
- Determinazione qualitativa e quantitativa dei fattori di rischio di tipo biologico presenti negli ambienti di vita
- Controllo e sicurezza di impianti negli ambienti di vita

- Formulazione di mappe di rischio ambientale
- Verifica della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamento industriali e di attività lavorative in genere con le esigenze di tutela della salute della popolazione
- Tutela delle condizioni igieniche e di sicurezza degli edifici in relazione alle diverse utilizzazioni con particolare riferimento agli edifici ad uso pubblico
- Tutela igienico sanitaria degli stabilimenti termali
- Vigilanza e controllo sui cosmetici
- Controllo sui farmaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi medico chirurgici
- Controllo sulla produzione, detenzione, commercio e impiego dei gas tossici
- Controllo sull'uso delle radiazioni ionizzanti e non negli ambienti
- Vigilanza e controllo delle sostanze e dei preparati pericolosi e sulla loro etichettatura
- Vigilanza sulle industrie insalubri
- Controlli e vigilanza in materia di polizia mortuaria e medicina necroscopica

#### 2. Igiene degli alimenti e nutrizione

- Controllo igienico-sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti e bevande, comprese le acque minerali
- Campionamento ed esecuzione dei controlli analitici secondo la tipologia degli alimenti e delle bevande
- Controllo sul deposito, commercio, vendita e impiego di fitofarmaci, additivi e coloranti ed altro
- Controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia
- Controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti e bevande
- Prevenzione e controllo delle tossinfezioni alimentari e delle patologie collettive di origine alimentare
- Informazione di prevenzione nei confronti degli addetti alla produzione, manipolazione, trasporto, somministrazione, deposito e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande
- Prevenzione nella collettività degli squilibri nutrizionali qualitativi e quantitativi

#### 3. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro

- Individuazione, accertamento e controllo dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento negli ambienti di lavoro anche attraverso la formulazione di mappe di rischio
- Determinazione qualitativa e quantitativa e controllo dei fattori di rischio di tipo chimico, fisico, biologico ed organizzativo presenti negli ambienti di lavoro
- Controllo della sicurezza e delle caratteristiche ergonomiche e di igiene di ambienti, macchine, impianti e prestazioni di lavoro
- Sorveglianza epidemiologica e costruzione del sistema informativo su rischi e danni di lavoro
- Indicazione delle misure idonee all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro
- Verifica della compatibilità dei progetti di insediamento industriale e di attività lavorative e in genere con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori
- Attuazione dei compiti di vigilanza relativi alle aziende con rischi di incidenti rilevanti
- Controllo della salute dei minori e adolescenti e informazione in relazione alla loro collocazione al lavoro
- Valutazione delle idoneità al lavoro specifico nei casi previsti dalla legge
- Elaborazione e conduzione di programmi di ricerca per il miglioramento delle c ondizioni di salute e di igiene e sicurezza del lavoro.
- Indagini per infortuni e malattie professionali
- Controllo sull'utilizzo delle radiazioni ionizzanti in ambiente di lavoro finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori
- Informazione e formazione dell'utenza in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Tutela della salute della lavoratrici madri

#### 4. Sanità pubblica veterinaria

#### 4.1Sanità animale

- Sorveglianza epidemiologica e profilassi ai fini della eradicazione della malattie infettive e diffusive degli animali
- Prevenzione e controllo delle zoonosi
- Interventi di polizia veterinaria

- Vigilanza sui concentramenti e spostamenti animali, compresa l'importazione e l'esportazione e sulle strutture ed attrezzature a tal fine utilizzate
- Igiene urbana e veterinaria
- Lotta al randagismo e controllo della popolazione canina
- Controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente

#### 4.2 Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche

- Controllo e vigilanza sulla distribuzione ed impiego del farmaco veterinario in coordinamento con il servizio farmaceutico e programmi per la ricerca dei residui di trattamenti illeciti o impropri
- Controllo e vigilanza sull'alimentazione animale e sulla produzione e distribuzione dei mangimi
- Controllo e vigilanza sulla riproduzione animale
- Controllo sul latte e sulle produzioni lattiero-casearie
- Sorveglianza sul benessere degli animali da reddito e da affezione
- Protezione dell'ambiente da rischi biologici, chimici e fisici con documentazione epidemiologica
- Vigilanza e controllo sull'impiego di animali nella sperimentazione

#### 4.3 Tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale

- Ispezione negli impianti di macellazione
- Controllo igienico sanitario nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto e deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale
- Vigilanza ed ispezione nelle strutture in cui la normativa vigente prevede il veterinario ufficiale
- Disposizioni di indagini microbiologiche in tutte le fasi della produzione e sui prodotti
- Valutazione degli esiti analitici ed informazione dei conduttori degli stabilimenti, dei risultati, degli esami e degli eventuali accorgimenti da adottare
- Certificazioni sanitarie sui prodotti destinati all'esportazione o ad usi particolari
- Monitoraggio della presenza di residui di farmaci e contaminanti ambientali negli alimenti di origine animale

Attività di prevenzione rivolta alle persone

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e	Liste di prestazioni	Rif.
		standard		
Vaccinazioni obbligatorie e vaccini per le	Legge 23 dicembre 1996, n.	Il Piano nazionale vaccini	Il PSN e il Piano nazionale	1F
vaccinazioni raccomandate anche a favore	662, art. 1, comma 34; DPR	individua le percentuali di	vaccini elencano le	
dei bambini extracomunitari non residenti.	23 luglio 1998 "Psn 1998-	copertura vaccinale attese,	vaccinazioni obbligatorie e	
	2000"; Provvedimento	le modalità operative, i	raccomandate.	
	Conferenza Stato-Regioni	requisiti dei servizi.		
	18 giugno 1999 "Piano			
	nazionale vaccini 1999-			
Programmi organizzati di diagnosi precoce e	2000".			
prevenzione collettiva in attuazione del PSN.				
	D.lgs. 29 aprile 1998,			
	n.124, art.1.		Le Linee guida individuano gli	
	Provvedimento Conferenza		screening oncologici.	
	Stato-Regioni 8 marzo 2001			
	(Linee guida per			
Prestazioni specialistiche e diagnostiche per				
la tutela della salute collettiva obbligatorie	5 ,			
per legge o disposte localmente in situazioni				
epidemiche.(2)				

# (2) Si fornisce di seguito un elenco di riferimenti normativi relativi all'erogazione di prestazioni specialistiche e diagnostiche per la tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte localmente in situazioni epidemiche

AMBITO	PROVVEDIME NTO		G.U.
Malattie infettive e diffusive	R.D. 27/7/1934 N. 1265, art 253 E SEG.	Testo unico delle leggi sanitarie	S.O. 9 agosto 1934, n. 186
Malattia tubercolare		Linee guida per il controllo della malattia tubercolare, ai sensi dell'art. 115, comma 1 lettera b del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112	18 febbraio 1999 n. 40
MALARIA	CIRCOLARE N. 14 11/11/1997	Linee guida per la prevenzione e il controllo della malaria	
SANITÀ PUBBLICA	NOTA DEL 20/3/1997	Linee guida per gli interventi di sanità pubblica in caso di massiccio afflusso di popolazione straniera sul territorio italiano	
CREUTZFELD- JACOB	ORDINANZA DEL 12/2/2001	Sorveglianza malattia di Creutzfeld-Jacob	
MALATTIE TRASMESSE DA ZECCHE	CIRCOLARE N. 10 DEL 13/7/2000	Misure per la prevenzione delle malattie trasmesse da zecche	

ocgue nota z			
АМВІТО	PROVVEDIM ENTO		G.U.
MALATTIA DI LYME, ENCEFALITE DA ZECCHE	CIRCOLARE N. 19 DEL 10/7/1995	Malattia di Lyme, Encefalite da zecche	
COLERA	<i>17</i> SETTEMBRE 1994	Linee guida per la prevenzione del colera	
PESTE	28 SETTEMBRE 1994	Linee guida per il controllo della peste	
LEGIONELLOSI	CONFERENZA STATO REGIONI 4 APRILE 2000	Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi	5 maggio 2000 n. 103
FEBBRI EMORRAGICHE VIRALI	LETTERA CIRCOLARE DELL'11 MAGGIO 1995	Linee guida per la prevenzione e il controllo delle febbri emorragiche virali (Ebola, Marburg, Lassa)	
VIRUS EBOLA	26 MAGGIO 1995	Aggiornamento linee guida virus Ebola	

Attività medico legale (3)

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e	Liste di prestazioni	Rif.
		standard		
Certificazioni sanitarie ai dipendenti pubblici	Art. 14 della legge 23			1G
assenti dal servizio per motivi di salute	dicembre 1978, n. 833			
	"Istituzione del Servizio			
	sanitario nazionale" (S.O.			
	alla G.U. del 28 dicembre			
	1978 n. 360)			

(3) NON rientrano tra i livelli essenziali di assistenza, come specificato nell'allegato 2A, le certificazioni mediche non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge. Si fornisce di seguito, per completezza, un elenco di tali prestazioni che, sebbene non ricomprese nei LEA ed erogate con onere a carico dell'interessato, costituiscono compito istituzionale delle strutture erogatrici.

Certificazioni di idoneità sanitaria	PROVVEDIMENTO		g.u.
ATTIVITÀ SPORTIVA	Legge 29/2/ 1980 n. 33; ART. 15, 12°C.	Conversione in legge, con modificazioni del d.l. 30 /12/1969 n. 663 concernente provvedimenti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale.	29 febbraio 1980 n. 59
	Legge 23/3/1981 n. 91	Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti	27 marzo 1981 n. 86

Certificazioni di idoneità sanitaria	PROVVEDIMENTO		g.u.
	Dm 18/2/1982	Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica	5 marzo 1982 n. 63
	Dm 28 /2/1983	Norme per la tutela dell'attività sportiva non agonistica	15 marzo 1983 n. 72
	D.m. 13/3/1995	Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti	28 aprile 1995 n. 98
	D.m. 4/3/1993	Determinazione dei protocolli per la concessione della idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate	18 marzo 1993 n. 64
RILASCIO DI PORTO D'ARMI	Legge 6/3/1987 n.89:	Norme per l'accertamento medico all'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino	18 marzo 1987 n. 64
	D.M. 4/12/1991 e succ. integrazioni	Determinazione dei requisiti psicofisici per il rilascio del porto d'armi	30 dicembre 1991 n. 304
	104, art. 23 D.M. 28/4/1998 e	Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo della	SO 17 febbraio 1992, n. 39
	succ. integrazioni	autorizzazione al porto di fucile da caccia e al porto d'armi per uso di difesa personale	22 giugno 1998 n. 143
GUIDA DI VEICOLI	D.M. 8/8/1994 e succ. modificazioni D.LGS. 30/4/1992, N. 285, e succ. mod. ART. 119	Recepimento della direttiva del consiglio n. 91/439/cee del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida e succ. modifiche Nuovo Codice della strada	19 agosto 1994 n. 193 SO 18 maggio 1992, n. 114

Certificazioni di idoneità sanitaria	PROVVEDIMENTO		g.u.
IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO	DPR 9/10/1997, N 431	Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche	17 dicembre 1997 n. 293
ATTIVITÀ DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO	LEGGE 25/3/1985 N. 106 DPR 5/8/1988, n. 404	Disciplina del volo da diporto o sportivo Regolamento di attuazione	1aprile 1985 n. 78 13 settembre 1988, n. 215
CONDUZIONE DI CALDAIE O GENERATORI DI VAPORI	D.M. 1/3 1974	Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore	16 aprile 1974 n. 99
RILASCIO O RINNOVO LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA	DPR 26/3/1980 N. 327 ART. 37	Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962 n. 283 e succ. modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande	16 luglio 1980 n. 193
IMPIEGO GAS TOSSICI	R.D. 9/1/1927 N. 147 e succ. modifiche	Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici e succ. modifiche	1 marzo 1927 n. 49
ESENZIONE USO CINTURE DI SICUREZZA	D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 E SUCCESSIVE MODIFICHE; ART.172	Nuovo codice della strada	18 maggio 1992 n. 114 s.o.

Certificazioni di idoneità sanitaria	PROVVEDIMENTO		g.u.
CONCESSIONE CONTRASSEGNI LIBERA CIRCOLAZIONE PER INVALIDI	DPR 16/12/ 1992, N. 495, ART. 381	Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada	28 dicembre 1992 n. 303-

Accertamenti medico legali nei confronti di dipendenti pubblici	PROVVEDIMENTO		g.u.
IDONEITA' FISICA AL SERVIZIO	DPR 3/5/1957, N. 686	Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/1/1957 n. 3	8 agosto 1956 n. 198
CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	LEGGE 19 /10/1956 N. 1224	Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione, a favore degli iscritti agli istituti di previdenza presso il ministero del tesoro	
ACCERTAMENTI MEDICO COLLEGIALI RICHIESTI DA AMMINISTRAZION I PUBBLICHE (IDONEITÀ FISICA AL SERVIZIO, IDONEITÀ ALLO SVOL-GIMENTO DI MANSIONI LAVORATIVE)	DPR 10/1/1957 N. 3, ART.129, 130 DPR 20/12/1979, N. 761	Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato Stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali	25 gennaio 1957 n. 22 SO 15 FEBBRAIO 1980, N. 45

Idoneità allo svolgimento di particolari mansioni lavorative	PROVVEDIMENTO		g.u.
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE	LEGGE 5/3/1963, N. 292 DPR 7/9/1965 N. 1301 (ART. 2 COMMA 4 abrogato dalla legge finanziaria 2001)	Vaccinazione antitetanica obbligatoria Regolamento di esecuzione della legge 5 marzo 1963, n. 292, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria	27 marzo 1963, n. 83 6 giugno 1968 n. 143
TUTELA DELLA MATERNITA'	D.LGS. 26 MARZO 2001 N. 151	Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53	

# Assistenza distrettuale

Medicina di base e pediatria di libera scelta

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e	Liste di prestazioni	Rif.
		standard		
Educazione sanitaria.	D. lgs. 30 dicembre 1992,	Gli accordi collettivi dei MMG e	Gli accordi collettivi dei	2A
Visite domiciliari e ambulatoriali a scopo	n. 502, art. 8; DPR 28 luglio	dei PLS identificano i requisiti	MMG e dei PLS	
diagnostico e terapeutico; prescrizione di	2000, n. 270, artt. 31 e 32;	degli studi e le modalità di	individuano le prestazioni	
farmaci e richiesta di indagini specialistiche,	DPR 28 luglio 2000, n. 272,	erogazione delle prestazioni. Gli	erogabili*.	
proposte di ricovero e cure termali; consulto	artt. 29 e 30	accordi prevedono che per		
con lo specialista e accesso negli ambienti di		ciascun ambito territoriale può		
ricovero;		essere iscritto 1 MMG ogni 1000		
Vaccinazioni antinfluenzali nell'ambito di		residenti o frazione di 1000		
campagne vaccinali.		>500, detratta la popolazione		
Certificazioni per la riammissione a scuola e		di età 0-14. Per i PLS il rapporto		
l'incapacità temporanea al lavoro,		è 1 PLS ogni 600 residenti o		
certificazioni idoneità all'attività sportiva non		frazione >300 di età 0-14		
agonistica nell'ambito scolastico.				
Prestazioni previste come aggiuntive negli				
Accordi collettivi				
Visite occasionali				
Continuità assistenziale notturna e festiva	DPR 28 luglio 2000, n. 270,		L'accordo collettivo dei	
	Capo III.		MMG individua le	
Assistenza medica nelle residenze protette e	Secondo disposizioni		prestazioni erogabili	
nelle collettività	regionali o aziendali		nell'ambito della	
			continuità assistenziale .	

<sup>-</sup> Non rientrano, comunque, nei livelli essenziali di assistenza le prestazioni previste soltanto da accordi regionali e/o aziendali

Emergenza sanitaria territoriale

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e	Liste di prestazioni	Rif.
		standard		
Ricezione delle richieste di intervento per		Le Linee guida 1/96	,	2B
emergenza sanitaria e coordinamento degli	,		individuano le funzioni	
interventi nell'ambito territoriale di	approvazione Linee guida	organizzative del sistema di	fondamentali delle Centrali	
riferimento.	1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria.	emergenza.	operative.	
	DPR 28 luglio 2000, n. 270,			
Assistenza e soccorso di base e avanzato,	Capo V.		Il contratto collettivo del	
esterni al presidio ospedaliero, anche in			MMG individua i compiti del	
occasione di maxiemergenze, trasferimento			medico nell'ambito	
assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate.			dell'emergenza sanitaria territoriale	
atti czzatci			Ciritoriaic	

Farmaceutica convenzionata erogata attraverso farmacie territoriali

rai illaceutica convenzionata erogata at	ti avei 30 i ai illacie teli ituli	an		
Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e	Liste di prestazioni	Rif.
		standard		
Fornitura di specialità medicinali e prodotti	Legge 24 dicembre 1993, n.	L'accordo collettivo nazionale	E' disponibile l'elenco dei	2C
galenici classificati nella classe A); fornitura	537; art. 8.; DPR 8 luglio	con le farmacie pubbliche e	farmaci immessi in	ĺ
medicinali non essenziali a parziale carico	1998, n. 371;	private (DPR n. 371/98)	commercio con la relativa	ĺ
dell'assistito	provvedimenti di	disciplina le modalità	classificazione CUF.	ĺ
	classificazione CUF; d.l. 18	organizzative dell'assistenza		ĺ
	settembre 2001, n. 347	farmaceutica attraverso le		ĺ
Fornitura di medicinali classificati in classe	Legge 19 luglio 2000, n.	farmacie territoriali		ĺ
C) agli invalidi di guerra	203.			ĺ
Fornitura di medicinali innovativi non	Decreto legge 21 ottobre		L'elenco dei farmaci erogabili	
autorizzati in Italia ma autorizzati in altri	1996, n. 536, convertito		è periodicamente aggiornato	ĺ
Stati ovvero sottoposti a sperimentazione	, 55		e pubblicato sulla G.U.	ĺ
clinica per i quali sono disponibili risultati di				İ
studi clinici di fase seconda; medicinali da				
impiegare per indicazione terapeutica	1			İ
diversa da quella autorizzata.*	CUF			İ

<sup>-</sup> La legge fissa un limite di spesa annua pari a 30 miliardi annui

Assistenza integrativa

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e	Liste di prestazioni	Rif.
		standard		
Erogazione di prodotti dietetici a categorie particolari	Decreto legge 25 gennaio 1982 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 98, art. 1, secondo comma. D. lgs. 29 aprile 1998, n.124, art. 2; D.m. 8 giugno 2001.		Il decreto 8. 6. 2001 elenca le categorie degli aventi diritto e, per alcune patologie, i tetti di spesa mensili per l'acquisto dei prodotti. Si prevede l'istituzione di un Registro nazionale dei prodotti. La fornitura di prodotti aproteici ai nefropatici cronici non è prevista dal d.m. e non rientra	
Fornitura di presidi sanitari ai soggetti affetti da diabete mellito	D.m. 8 febbraio 1982		attualmente nei LEA  Il d.m. elenca i presidi concedibili ai diabetici.	

Assistenza specialistica ambulatoriale

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e	Liste di prestazioni	Rif.
Prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio erogate in regime ambulatoriale	1995, n. 549, art. 2, c.9; D.lgs. 29 aprile 1998, n.124; D.m. 22	Nota del 1. 4. 97 "Prime indicazioni per l'applicazione del d.m. 22. 7. 1996" indicano i	prestazioni specialistiche e diagnostiche erogate dal Ssn. Sono esclusi dal livello di assistenza i materiali degli apparecchi ortodontici e delle protesi dentarie, che rimangono a carico degli assistiti Per la medicina fisica e riabilitazione sono previste particolari modalità	
		Il d.m. n. 279/01 indica i criteri per l'istituzione della Rete nazionale per le malattie rare.		

2000 n. 388	tutela della maternità escluse da partecipazione al costo Elenca le prestazioni di diagnosi
	precoce dei tumori escluse dalla partecipazione al costo

Assistenza protesica

Prestazioni	Fonti	Modalità standard	organizzative	е	Liste di prestazioni	Rif.
Fornitura di protesi, ortesi ed ausili tecnici ai disabili	Legge 23 dicembre 1978 n.833, artt. 26 e 57; Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5; Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 7 e 34; D.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 2 D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8 sexies; Legge 21 maggio 1998, n. 162; D.m. 27 agosto 1999, n. 332; d.m. 21 maggio 2001, n. 321 Legge 8 novembre 2000, n. 328, art.14				Il d.m. n. 332/1999 elenca le protesi, le ortesi e gli ausili tecnologici concedibili.	

## Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP), compresa l'assistenza infermieristica distrettuale			L'accordo collettivo MMG individua le prestazioni erogabili. Non si rinviene una specifica fonte per l'assistenza infermieri-stica distrettuale	
donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie; educazione alla maternità responsabile e somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile; tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento, assistenza alle donne in stato gravidanza; assistenza per l'interruzione volontaria della gravidanza, assistenza ai minori in stato di abbandono o in situazione	n. 405; Legge 22 maggio 1978, n. 194; D.m. 24 aprile 2000 "P.O. materno infantile" DPCM 14 febbraio 2001 D.L.1 dicembre1995, convertito nella legge	•	erogabili sono diffusamente elencate nel P.O. materno infantile e nel DPCM 14 febbraio 2001.	

Segue Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Attività sanitaria e	D.P.R. 10 novembre 1999 P.O.			
sociosanitaria a favore delle	Tutela della salute mentale;	servizi, prevedendo che il DSM sia istituito in		
persone con problem	DPCM 14 febbraio 2001	ogni azienda; qualora sia articolato in moduli,	descrive diffusa-	
psichiatrici e/o delle		ogni modulo serve un ambito territoriale con un	mente le	
famiglie.		bacino d'utenza non superiore a 150mila	l •	
		abitanti. Il Dsm ha un organico di almeno un		
		operatore ogni 1500 abitanti. Ogni SPDC ha un		
		numero di p.l. non superiore a 16; il totale dei	servizi	
		p.l. è tendenzialmente pari a 1 per 10mila ab.		
All: 112	DDD 10 11 1 1000 200 (TIL			26
	DPR 1° ottobre 1990, n. 309 (TU			2G
sociosanitaria a favore d	, ,	L'accordo 21 1 1000 formula "caldo	L'accordo 21 1	
		L'accordo 21. 1. 1999 formula "calde raccomandazioni" circa l'organizzazione dei	1999 individua le	
•	Riorganizzazione del sistema di		specifiche	
1.	assistenza ai tossicodipendenti."	SCI VIZI	prestazioni delle	
	Legge 30 marzo 2001, n. 125;		unità operative	
	Provvedimento 5 agosto 1999 -		specializzate nel	
	_	Il provvedimento 5. 8. 1999 individua i requisiti	•	
	1	delle strutture e del personale impiegato		
	minimi standard dei servizi privati		Il provvedimento 5	
	di assistenza ai		.8. 1999 individua	
	tossicodipendenti."; D.lgs. 19		le specifiche	
	giugno 1999, n. 230;		prestazioni erogate	
		Il P.O. identifica le prestazioni da erogare ai t.d.	dai servizi privati	
	salute in ambito peniten-ziario";	detenuti		
	DPCM 14 febbraio 2001			

Segue Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

Segue Assistenza territoriale ambaia	toriale e adminimale			
Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Attività sanitaria e sociosanitaria	Legge 23 dicembre 1978, n.	Le linee guida del 1998 definiscono e	Le prestazioni	2G
nell'ambito di programmi riabilitativi a	833, art. 26	descrivono le caratteristiche e le funzioni	erogabili sono solo	
favore di disabili fisici, psichici e	d.lgs. 29 aprile 1998 n. 124,	dei centri ambulatoriali di riabilitazione	genericamente	
sensoriali	art. 3	(distinguendole da quelle dei presidi	descritte nelle linee	
	Linee guida 7 maggio 1998	ambulatoriali - che operano ex d.m.	guida del 1998	
	per le attività di riabilitazione	22.7.96) L'inserimento nei programmi è		
	DPCM 1. 12. 2000;	subordinato alla formulazione di un		
	DPCM 14 febbraio 2001	programma terapeutico globale.		
Soggiorno per cure dei portatori di				
handicap in centri all'estero di elevata				
specializzazione				
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore	DL.28 dicembre 1998, n.		La definizione dei	2G
di malati terminali	450 conv. Nella legge 26		protocolli operativi	
	febbraio 1999, n.39;. D.m.		è demandata dal	
	28 settembre 1999		d.m. alle regioni e	
	DPCM 14 febbraio 2001		P.A.	
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore	Legge 5 giugno 1990, n.	Il P.O. descrive le caratteristiche dei	Le prestazioni	2G
di persone con infezione da HIV	135; DPR 8 marzo 2000	servizi inseriti nella rete assistenziale.	erogabili sono solo	
	"P.O. AIDS; DPCM 14		genericamente	
	febbraio 2001		descritte nel P.O.	

#### Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Attività sanitaria e sociosanitaria	D.P.R. 10 novembre 1999 "P.O.	In base al P.O., ogni struttura	Le prestazioni 2	2H
nell'ambito di programmi riabilitativi a	Tutela della salute mentale"	residenziale non ha più di 20 p.l.	erogabili sono solo	
favore delle persone con problemi		con una dotazione complessiva di 1	genericamente	
psichiatrici e/o delle famiglie.		p.l. per 10mila ab.	descritte dal P.O	
Attività sanitaria e sociosanitaria	Legge 23 dicembre 1978, n. 833,	Le Linee guida del 1998 definiscono	Le prestazioni 2	2H
nell'ambito di programmi riabilitativi a	art. 26; d.lgs. 29 aprile 1998, n.	e descrivono le caratteristiche e le	erogabili sono solo	
favore di disabili fisici, psichici e	124, art. 3; Linee guida 7 maggio	funzioni dei presidi di riabilitazione	genericamente	
sensoriali.	1998 per le attività di riabilitazione	extraospedalieri a ciclo diurno o	descritte nelle Linee	
	D.m. 21 maggio 2001	continuativo e delle RSA per	guida del 1998.	
Soggiorno per cure dei portatori di	DPCM 1 dicembre 2000	disabili.		
handicap in centri all'estero di elevata		Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti		
specializzazione		minimi delle strutture alternative		
		alla famiglia		
Attività sanitaria e sociosanitaria	DPR 1° ottobre 1990, n. 309 (TU			2H
nell'ambito di programmi riabilitativi a	disciplina stupefacenti). Provvedi-			
favore di persone dipendenti da	mento 21 gennaio 1999 Accordo		Le prestazioni	
sostanze stupefacenti o psicotrope e da	Stato Regioni per la		erogabili sono	
alcool (compresi i td. detenuti o	"Riorganizzazione del sistema di		genericamente	
internati)	assistenza ai tossicodipendenti."		descritte	
	Legge 30 marzo 2001, n. 125;		nell'accordo Stato-	
	Provvedimento 5 agosto 1999 -	Il provvedimento individua le	Regioni	
		specifiche prestazioni erogate dai		
		servizi privati, i requisiti delle		
	•	strutture e del personale impiegato		
	tossicodipendenti" DPCM 14			
	febbraio 2001			

Segue Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Attività sanitaria e sociosanitaria	Legge 11 marzo 1988, n. 67;		Le prestazioni	2H
nell'ambito di programmi riabilitativi a	"P.O anziani"-1991; Linee guida		erogabili sono	
favore di anziani (RSA per non	sulle RSA 31 marzo 1994;		genericamente	
autosufficienti)	DPCM 14 febbraio 2001; D.m.	Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti	descritte nel P.O.	
	21 maggio 2001	minimi delle strutture alternative	anziani	
		alla famiglia		
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore	Legge 5 giugno 1990, n. 135;		Le prestazioni	2H
di persone con infezione da HIV	DPR 8 marzo 2000 "P.O. AIDS"	Il d.m. 21. 5. 2001 fissa i requisiti	erogabili sono	
	D.m. 21 maggio 2001	minimi delle strutture alternative	genericamente	
		alla famiglia	descritte nel P.O.	
Attività sanitaria e sociosanitaria a favore	DL.28 dicembre 1998, n.450		La definizione dei	2H
di malati terminali	conv. Legge 26 febbraio 1999,		protocolli operativi	
	n.39; D.m. 28 settembre 1999		è demandata alle	
	DPCM 14 febbraio 2001		regioni.	

#### **Cure termali**

Prestazioni	Fonti	Modalità	organizzative	е	Liste di prestazioni	Rif.
		standard				
Cicli di prestazioni idrotermali	Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 36; Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16; d.lgs. 29 aprile 1998, n. 124, art. 3; Legge n. 24 ottobre 2000, n. 323; D.m 15 aprile 1994; D.m. 15 dicembre 1994; D.m. 22 marzo 2001.				I cicli di prestazioni erogabili sono individuati nel d.m. 15. 4. 94; possono fruirne solo i soggetti affetti dalle patologie indicate dal d.m. 15. 12. 1994. Gli assicurati INPS e INAIL godono di prestazioni ulteriori rispetto agli altri assistiti. Con D.m. 22 marzo 2001 è stato temporaneamente confermato l'elenco delle patologie già previsto dal d.m. 15. 4. 1994 per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Ssn	

Assistenza ospedaliera

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif
Pronto soccorso	DPR 27 marzo 1992; Intesa Stato-Regioni di approvazione Linee guida 1/1996 sul sistema di emergenza sanitaria.			3A
Trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario, inclusi i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza post-acuzie	n. 833, art. 25 Decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito nella legge 18 luglio 1996, n. 382, art.1, c. 2-ter; Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Decreto legge 18	Tasso di spedalizzazione 160 per mille  Tasso di occupazione minimo 75%  Dotazione media 5 posti letto per 1000 ab. Di cui l'1 per	assistenza se non, in alcuni casi, in negativo (es. chirurgia estetica - P.S.N. 1998-2000) Il trattamento ospedaliero include, comunque, la somministrazione di farmaci	3F 3G

Segue Assistenza ospedaliera

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e Liste di prestazioni	Rif
		standard	
Ricovero diurno (day hospital e day	D. lgs. 29 aprile 1998, n.	Dotazione media regionale L'atto di indirizzo (DPR) fornisce	3C
surgery):	124, art. 3	non inferiore al 10% dei posti la definizione dell'attività di day-	3D
	DPR 20 ottobre 1992	letto della dotazione standard hospital	
		per acuti.	
Interventi ospedalieri a domicilio	P.O. Anziani 1991; DPR 8		3E
	marzo 2000 "P.O. AIDS"		
	Provvedimento 8 marzo		
	2001 Accordo Stato-Regioni		
	sulle Linee guida in		
	oncologia		
Raccolta, lavorazione controllo e	Legge 4 maggio 1990, n.		3H
distribuzione di emocomponenti e	107; D.m. 1 marzo 2000		
servizi trasfusionali	"Piano nazionale sangue e		
	plasma"		
	Legge 1 aprile 1999, n. 91		3I
Prelievo, conservazione e			
distribuzione di organi e tessuti;			
trapianto di organi e tessuti	DPR 27 marzo 1992; Intesa		
	Stato-Regioni di		
Attività ospedaliera di	approvazione Linee guida		
emergenza/urgenza	1/1996 sul sistema di		
	emergenza sanitaria.		

### Assistenza a categorie particolari

#### Invalidi

Prestazioni	Fonti	Modalità	organizzative	е	Liste di prestazioni	Rif.
		standard				
Prestazioni sanitarie già previste dai relativi	Legge 23 dicembre				Gli invalidi di guerra e per servizio	2F
ordinamenti prima della I. n. 833/1978	1978, n. 833 art. 57.				hanno diritto a particolari	2I
					prestazioni protesiche, cure	
					climatiche e soggiorni terapeutici e	
					a due cicli di cure termali, elencate	
					nel Regolamento ex ONIG.	

Soggetti affetti da malattie rare

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e Liste di prestazioni	Rif.
		standard	
Prestazioni di assistenza sanitaria finalizzate	D.lgs. 29 aprile 1998,	E' istituita la Rete dei II decreto n. 279/2001	fa 2 e
alla diagnosi, al trattamento ed al	n. 124; d.m. 18	presidi competenti per le riferimento a tutte le prestazio	oni 3
monitoraggio della malattia ed alla	maggio 2001, n. 279	malattie rare ed individuati i incluse nei livelli essenziali	di
prevenzione degli ulteriori aggravamenti		centri di riferimento assistenza.	
		interregionali	

Soggetti affetti da fibrosi cistica

Prestazioni	Modalità organizzative e standard	Liste di prestazioni	Rif.
Fornitura gratuita del materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario per la	 Sono istituiti Centri di riferimento specialistici	Le prestazioni sono indicate dall'art. 3 della legge.	2
cura e la riabilitazione a domicilio, compresi i supplementi nutrizionali			

Soggetti affetti da diabete mellito

Prestazioni				Fonti				Modalit	à orga	anizzative	e l	Liste di prestazioni	Rif.
								standar	ď				
Fornitura	gratuita	di	presidi	Legge	16	marzo	1987,	Sono	istituiti	Centri	e l	La legge fa riferimento ai "presidi	2
diagnostici e	terapeutici			n.115, a	art. 3.			Servizi	di diabe	tologia	9	sanitari ritenuti idonei".	

Soggetti affetti da Morbo di Hansen

Prestazioni	Fonti	Modalità organizzative e	Liste di prestazioni	Rif.
		standard		
Fornitura gratuita di accertamenti	Legge 31 marzo 1980, n.	Sono istituiti Centri di	La legge indica gli accertamenti ed i	2
diagnostici e farmaci specifici (anche	126, art. 1; Provvedimento	riferimento territoriali e	trattamenti profilattici e terapeutici,	3
non in commercio in Italia). Spese di	Conferenza Stato Regioni	nazionali	inclusi i farmaci specifici non	
viaggio per l'esecuzione del	18.6.99 Linee guida per il		ancora compresi nel prontuario	
trattamento profilattico e terapeutico.	controllo del Morbo Hansen		terapeutico.	
	in Italia.			

Soggetti residenti in Italia autorizzati alle cure all'estero

Prestazioni	Fonti	Modalità	organizzative	е	Liste di prestazioni	Rif.
		standard				
Assistenza sanitaria autorizzata.	L.23 ottobre 1985, n.595					3
	"Norme per la					
	programmazione sanitaria e					
	per il piano sanitario					
	nazionale 1986-88"					
	art.3,comma5 (G.U. n.260					
	del 5 11.1985);D.M. 3					
	novembre 1989 "Criteri per					
	la fruizione di prestazioni					
	assistenziali in forma					

indiretta	presso centri di	
altissima	specializzazione	
all'estero	o" (G.U. n.273 del	
22.11.19	989);D.M. 24	
gennaio	1990	
"Identific	cazione delle classi	
di pa	tologie e delle	
·	oni fruibili presso	
	di altissima	
specializ	zazione all'estero"	
(G.U. n.2	27 del 2.2.1990).	

#### Stranieri extracomunitari non iscritti al Ssn

Prestazioni	Fonti	Modalità standard	organizzative	е	Liste di prestazioni	Rif
Interventi di medicina preventiva, tutela della gravidanza, tutela della salute dei minori, vaccinazioni, profilassi internazionale, prevenzione diagnosi e cura delle malattie infettive.	(T.U.), art. 35.				Le prestazioni sono indicate dall'art. 35 del T.U.	1 2 3

#### 1.C AREA INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale.

In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV.

	lli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>		Prestazioni	% costi a carico dell'uten te o del Comune	prestazioni socio-	Normativa di riferimento
t	Assistenza erritoriale ambulatoriale e domiciliare						
		Assistenza programmata a domicilio (ADI e ADP)	b) c) d)	prestazioni a domicilio di medicina generale, pediatria di libera scelta prestazioni a domicilio di medicina specialistica; prestazioni infermieristiche a domicilio prestazioni riabilitative a domicilio prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona [cfr. % colonna a fianco] prestazioni di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa	50%	Assistenza domiciliare integrata	L. n. 833/78 art. 25 P.O. Anziani

materia di
affidi e
ali ed
). Materno
). Materilo

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza micro-livelli	Prestazioni	% costi a carico dell'uten te o del Comune	Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001	Normativa di riferimento
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie	ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative		Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale e domiciliare	"P.O. tutela della salute mentale
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti e/o delle famiglie	a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeuticoriabilitative ivi compreso quelle erogate durante il periodo della disassuefazione; b) i programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza.		Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga tramite prestazioni di tipo ambulatoriale e domiciliare	Accordo Stato-Regioni

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza micro-livelli	Prestazioni	% costi a carico dell'uten te o del Comune	Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001	Normativa di riferimento
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici psichici e sensoriali	ambulatoriali, riabilitative e socioriabilitative		<ol> <li>Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni domiciliari, ambulatoriali e assistenza protesica.</li> <li>Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime domiciliare</li> </ol>	art. 26 Provv. 7.5.1978 "Linee guida del Min. Sanità per le attività di riabilitazione"  L. n. 104/92 L. n. 162/1998

Ass	elli di sistenza a <b>cro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>		Prestazioni	% costi a carico dell'ute nte o del Comune		Normativa di riferimento
		Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali	a)	Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale e domiciliare		Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale e domiciliare	L. n. 39/1999
		Attività sanitaria e sociosanitaria a persone affette da AIDS	a)	Prestazioni e trattamenti in regime ambulatoriale e domiciliare			L. n. 135/1990 D.P.R. 8.3.2000 "P. O. AIDS"
	Assistenza territoriale semi- residenzial e						
		Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie		Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale		Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo semiresidenziale	10.11.1999 "P.O. tutela

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza micro-livelli	Prestazioni	% costi a carico dell'utente o del Comune	prestazioni socio- sanitarie DPCM 14.2.2001	riferimento
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali	terapeutiche, riabilitative e	30%	<ol> <li>Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali in regime semiresidenziale.</li> <li>Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime semiresidenziale, compresi gli interventi</li> </ol>	art. 26 Provv. 7.5.1978: linee guida del Min. Sanità per le attività di

segue

<u> </u>		
	c) rimborso delle spese di cura e soggiorno per programmi	L. n. 104/92 L. n. 162/1998
	riabilitativi all'estero in centri di elevata specializzazione; d) prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minori affetti da disturbi comportamentali o da patologie di interesse neuropsichiatrico.	Leggi regionali

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza micro-livelli	Prestazioni	% costi a carico dell'utente o del Comune	coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie DPCM 14.2.2001	Normativa di riferimento
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti	<ul> <li>a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeuticoriabilitative in regime semiresidenziale;</li> <li>b) programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza.</li> </ul>		•	309/1990
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani	a) Prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime	50%	funzionale di soggetti non autosufficienti non	L. n. 67/1988 L. n. 451/ 1998 D. Lgs. n. 229/99

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza micro-livelli	Prestazioni	% costi a carico dell'utente o del Comune	Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie DPCM 14.2.2001	Normativa di riferimento
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime semiresidenziale			L. n. 135/1990 D.P.R. 8.3.2000 "P. O. AIDS"
9. Assistenza territoriale residenzial e					
	sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con	<ul> <li>a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socioriabilitative in regime residenziale</li> <li>b) Prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale [cfr. % colonna a fianco]</li> </ul>		mentali tramite prestazioni terapeutiche e	10.11.1999

Δccictenza	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	Prestazioni	% costi a carico dell'uten te o del Comune	Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie DPCM 14.2.2001	Normativa di riferimento
Segue  9. Assistenza territoriale residenziale	sociosanitaria	terapeutiche a minori affetti da		1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni residenziali.	art. 26 Provv. 7.5.1978 "Linee guida del Min. Sanità per le attività di
		socioriabilitative in regime residenziale per:  disabili gravi [cfr. % colonna a fianco]; disabili privi di sostegno familiare[cfr. % colonna a fianco]; rimborso delle spese di cura e soggiorno per programmi riabilitativi all'estero in centri di elevata specializzazione.	30% 60%	riabilitazione in regime residenziale,	L. n. 162/1998 Leggi regionali* DPCM 1° dicembre 2000

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	Prestazioni	% costi a carico dell'utente o del Comune	Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie DPCM 14.2.2001	Normativa di riferimento
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di tossicodipendenti	<ul> <li>a) trattamenti specialistici e prestazioni terapeuticoriabilitative in regime residenziale per tutto il periodo della disassuefazione;</li> <li>b) programmi di riabilitazione e reinserimento per tutta la fase di dipendenza.</li> </ul>		regime residenziale,	309/1990 L. n. 45/1999
	Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani	<ul> <li>a) prestazioni di cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti in fase intensiva ed estensiva;</li> <li>b) prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco]</li> </ul>	50%	soggetti non	Min. Sanità 31.3.1994 L. n. 67/1988 L. n. 451/ 1998 D. Lgs. n. 229/99 D.P.R.

Livelli di Assistenza <b>Macro-livelli</b>	Livelli di Assistenza <b>micro-livelli</b>	Prestazioni	% costi a carico dell'utente o del Comune	Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio- sanitarie DPCM 14.2.2001	Normativa di riferimento
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di persone affette da AIDS		30%	•	135/1990 D.P.R. 8.3.2000 "P.
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore di malati terminali	'		Prestazioni e trattamenti palliativi in regime residenziale	L. n. 39/1999
11. Assistenza penitenziaria					
	Attività sanitaria e sociosanitaria a favore dei detenuti	a) Prestazioni diagnostiche, terapeutiche e, riabilitative e socioriabilitative per le dipendenze e disturbi mentali			

Nota: \* Trattasi di leggi regionali relative alle modalità organizzative dei servizi e di erogazione delle prestazioni, che <u>non</u> individuano livelli ulteriori di assistenza rispetto alla normativa nazionale.

#### Allegato 2A

#### Prestazioni totalmente escluse dai LEA:

- a) chirurgia estetica non conseguente ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
- b) circoncisione rituale maschile;
- c) medicine non convenzionali ( agopuntura fatta eccezione per le indicazioni anestesiologiche fitoterapia, medicina antroposofica, medicina ayurvedica, omeopatia, chiropratica, osteopatia nonché tutte le altre non espressamente citate);
- d) vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero;
- e) certificazioni mediche (con esclusione di quelle richieste dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica per i propri alunni, ai sensi dell'art. 31 del DPR 270/2000 e dell'art. 28 del DPR 272/2000) non rispondenti a fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (incluse le certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva, agonistica e non, idoneità fisica all'impiego, idoneità al servizio civile, idoneità all'affidamento e all'adozione, rilascio patente, porto d'armi, ecc.).
- f) le seguenti prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revulsivante, ipertermia NAS, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, laserterapia antalgica, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea, fotoforesi extracorporea. Su disposizione regionale la laserterapia antalgica, l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere incluse nell'allegato 2B.

1

#### Allegato 2B

Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito indicate:

- a) assistenza odontoiatrica: limitatamente alle fasce di utenti e alle condizioni indicate al comma 5 art. 9 del D.lgs.30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni.
- b) densitometria ossea limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia clinica.
- c) medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale: l'erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici definiti, l'età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo rispetto alla precedente erogazione, ecc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione (es. durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, ecc.), fatto salvo quanto previsto all'allegato 2A, punto f).
- d) chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri erogabile limitatamente a casi particolari di pazienti con anisometropia grave o che non possono portare lenti a contatto o occhiali,;

#### Allegato 20

Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione:

Possono essere definiti "inappropriati" i casi trattati in regime di ricovero ordinario o in day hospital che le strutture sanitarie possono trattare in un diverso setting assistenziale con identico beneficio per il paziente e con minore impiego di risorse.

Si riporta di seguito un elenco di DRG "ad alto rischio di inappropriatezza" se erogate in regime di degenza ordinaria, per i quali, sulla base delle rilevazioni regionali, dovrà essere indicato un valore percentuale/soglia di ammissibilità, fatto salvo, da parte delle Regioni, l'individuazione di ulteriori DRG e prestazioni assistenziali.

## ELENCO DRG AD ALTO RISCHIO DI NON APPROPRIATEZZA IN REGIME DI DEGENZA ORDINARIA

006	Decompressione tunnel carpale
019	Malattie dei nervi cranici e periferici
025	Convulsioni e cefalea
039	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia
040	Interventi extraoculari eccetto orbita età >17
041	Interventi extraoculari eccetto orbita età 0-17
042	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retine, iride e cristallino (eccetto trapianti di
cornea	)
055	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola
065	Turbe dell'equilibrio (eccetto urgenze)
119	Legatura e stripping di vene
131	Malattie vascolari periferiche no CC (eccetto urgenze)
133	Aterosclerosi no CC (eccetto urgenze)
134	Ipertensione (eccetto urgenze)
142	Sincope e collasso (eccetto urgenze)
158	Interventi su ano e stoma
160	Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età >17 senza CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
162	Interventi per ernia, inguinale e femorale, età >17 no CC (eccetto ricoveri 0-1 g.)
163	Interventi per ernia età 0-17 (eccetto ricoveri 0-1 g.)
183	Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età >17 no CC
184	Esofagite, gastroenterite e miscellanea malattie gastroenteriche apparato digerente, età 0-17 (eccetto urgenze)
187	Estrazione e riparazione dentaria
208	Malattie delle vie biliari (eccetto urgenze)
222	Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6)
232	Artroscopia
243	Affezioni mediche del dorso (eccetto urgenze)
262	Biopsia della mammella ed asportazione locale non per neoplasie maligne (codici intervento 85.20 e 85.21)
267	Interventi perianali e pilonidali
270	Altri interventi pelle, sottocute e mammella no CC
276	Patologie non maligne della mammella
281	Traumi pelle, sottocute e mammella età >17 no CC (eccetto urgenze)
282	Traumi pelle, sottocute e mammella età 0 -17 (eccetto urgenze)
283	Malattie minori della pelle con CC
284	Malattie minori della nelle no CC

Diabete età >35 (eccetto urgenze)

Malattie endocrine no CC

294 301 324 Calcolosi urinaria no CC (eccetto urgenze) 326 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie età >17 no CC (eccetto urgenze) 364 Dilatazione o raschiamento, conizzazione non per tumore maligno 395 Anomalie dei globuli rossi età >17 (eccetto urgenze) Nevrosi depressiva (eccetto urgenze) 426 Nevrosi eccetto nevrosi depressiva (eccetto urgenze) 427 429 Disturbi organici e ritardo mentale Altri fattori che influenzano lo stato di salute (eccetto urgenze) 467

Indicazioni particolari per l'applicazione dei livelli in materia di assistenza ospedaliera, assistenza farmaceutica, assistenza specialistica e integrazione socio sanitaria, nonché in materia di assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità isolate.

#### a) Prestazioni di ricovero e cura ospedaliere

Nell'affrontare il tema della rimodulazione dell'area prestazionale garantita dall'assistenza ospedaliera, è necessario tenere conto che la fisionomia di ospedale nell'attuale scenario sta profondamente mutando. Da luogo di riferimento per qualsiasi problema di una certa rilevanza di natura sanitaria, e spesso socio-sanitaria, a organizzazione ad alto livello tecnologico deputata (e capace) di fornire risposte assistenziali di tipo diagnostico-terapeutico a problemi di salute caratterizzati da acuzie e gravità.

Tale specifica caratterizzazione del ruolo dell'ospedale nel complesso della rete assistenziale sanitaria tuttavia non è automaticamente associabile ad una lista negativa di prestazioni da non erogare nel suo ambito, bensì è sollecitativa di coerenti programmi di riassetto strutturale e qualificazione tecnologica, di concorrenti programmi di sviluppo della rete dei servizi territoriali, nonché di incisivi programmi per l'incremento del grado di appropriatezza rispetto al quale:

- va rilanciata la indicazione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di accessi impropri;
- va sollecitata una dimensione di coerente collegamento in rete tra presidi ospedalieri e tra questi e le strutture territoriali;
- va sviluppata, anche attraverso adeguate politiche di aggiornamento e formazione, quello che è stato definito lo spazio del "governo clinico";
- va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
- va ulteriormente implementato il sistema informativo finalizzato all'incremento non solo dell'efficienza ma anche della qualità, in grado di generare un adeguato set di indicatori sull'appropriatezza. Si allega a riguardo una proposta di "Indicatori di livello ospedaliero". (Allegato n. 3.1).

#### b) prestazioni di assistenza specialistica

La elencazione, nel nomenclatore tariffario, delle prestazioni erogabili, definite sulla base dei principi generali richiamati dal comma 2 dell'articolo 1 del D.lgs 502/2000, e la specificazione delle condizioni di erogabilità non risolve a priori tutte le problematiche di un utilizzo appropriato di tali prestazioni. Pertanto anche in questo settore vanno realizzati coerenti programmi per l'incremento del grado di appropriatezza, nonché di qualificazione tecnologica e di sviluppo della rete dei servizi territoriali. In particolare :

1

- va sviluppata la definizione di percorsi diagnostico terapeutici che minimizzino la quota di utilizzo improprio di questo livello assistenziale;
- vanno rilanciati i programmi di aggiornamento e formazione,
- va rimodulato il sistema di remunerazione per scoraggiare artificiose induzioni di domanda;
- va sviluppato il sistema informativo in grado di monitorare le prestazioni e generare un adeguato set di indicatori sull'appropriatezza..

#### c) l'assistenza farmaceutica,

L'impianto delle decisioni, concordate in sede di accordo dell'8 agosto 2001 e successivamente recepite dall'articolo 6 commi 1 e 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n.347, nel prevedere un maggiore potere di regolazione da parte delle regioni delle modalità con cui viene assicurata l'assistenza farmaceutica territoriale, ha affidato alle stesse anche una facoltà di modulazione della erogazione individuando una fascia di farmaci, preventivamente selezionati dalla CUF, rispetto ai quali le regioni stesse potranno decidere misure di *co-payment* in relazione all'andamento della spesa.

- L'insieme delle misure attivabili per il contenimento e la qualificazione dell'assistenza farmaceutica territoriale può comportare un quadro di rilevante difformità dei profili erogativi assicurati ai cittadini, rispetto al quale si ritiene necessario che le Regioni tra loro concordino modalità omogenee di applicazione della citata normativa di cui all'articolo 6 commi 1 e 2 del decreto legge 18 settembre 2001, n.347
- d) integrazione socio-sanitaria, per la quale la precisazione delle linee prestazionali, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dovrà tener conto dei diversi livelli di dipendenza o non autosufficienza, anche in relazione all'ipotesi di utilizzo di Fondi Integrativi.

Va ricordato che questa specifica area erogativa merita una trattazione specifica, ad integrazione di quanto in via generale già chiarito ai punti precedenti, per il rilievo che assume, all'interno delle politiche destinate al sostegno e allo sviluppo dell' individuo e della famiglia e alla razionalizzazione dell'offerta di servizio, al fine di assicurare le prestazioni necessarie per la diagnosi, la cura (compresa l'assistenza farmacologica) e la riabilitazione delle persone in tutte le fasi della vita e in modo particolare nell'infanzia e nella vecchiaia.

Il riferimento fondamentale, sul piano normativo, è costituito dall'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria di cui al DPCM 14.2.2001.

L'erogazione delle prestazioni va modulata in riferimento ai criteri dell'appropriatezza, del diverso grado di fragilità sociale e dell'accessibilità.

Risultano inoltre determinanti:

- 1. l' organizzazione della rete delle strutture di offerta;
- 2. le modalità di presa in carico del problema, anche attraverso una valutazione multidimensionale;
- 3. una omogenea modalità di rilevazione del bisogno e classificazione del grado di non autosufficienza o dipendenza .

Sul primo punto va ricordato quanto già indicato dalle innovazioni introdotte dal D.lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e successive modifiche ed integrazioni in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture socio-sanitarie e, per le strutture socio assistenziali, dalla legge 8 novembre 2000, n.328, nonché, per quanto attiene l'organizzazione dei servizi a rete, dai diversi progetti obiettivo.

## e) assistenza sanitaria alle popolazioni delle isole minori ed alle altre comunità isolate

Per i livelli di assistenza di cui all'allegato 1, vanno garantite le specifiche esigenze di assistenza sanitaria delle popolazioni delle isole minori e delle altre comunità isolate.

# Allegato 3.1 - Indicatori livello ospedaliero Organizzativa

Indicatore	Sottolivello esaminato	Significato e utilità	Fattibilità
ospedalizzati dal Pronto soccorso rispetto al totale degli accessi in PS	Medicina primaria e pronto soccorso	PS; aumentare le capacità di filtro del PS verso i ricoveri.	disponibili; indicatore da sottoporre a verifica.
Incidenza ricoveri medici da PS e dimessi con degenza di 0-3 gg		Aumentare le capacità di filtro del PS verso i ricoveri; aumentare la quota di attività programmata	Dati non disponibili
Tassi di ospedalizzazione generali e standardizzati per età *	Ricovero ordinario	Limitare l'eccessivo ricorso alle cure ospedaliere e favorire lo sviluppo di alternative	Immediata
% di giornate di degenza inappropriate	Ricovero ordinario e day hospital	indipendentemente	sperimentazione in
surgery"+"one day surgery" per interventi di cataratta, stripping delle vene, tunnel carpale, ecc.		Limitare il ricorso improprio al ricovero ordinario (elenco estendibile in base alle proposte della Commissione per la Day Surgery)	
Giornate di DH rispetto a quelle di ricovero ordinario	DH	Favorire lo sviluppo del DH	Immediata
% di giornate di dh medico (escluse chemioterapie) rispetto a quelle di ricovero ordinario	Day hospital	Ridurre il ricorso a day hospital di tipo diagnostico (i dh terapeutici sono però appropriati)	Dati disponibili
% di ricoveri brevi *	Ricovero ordinario, DH, assistenza extraospedaliera	Ridurre l'occupazione impropria di reparti ordinari	

degenza prolungata	1	Limitare il protrarsi di cure acute e favorire lo sviluppo di alternative non ospedaliere	Dati disponibili
degenza media pre- operatoria	Ricovero ordinario – sale operatorie	Ridurre l'utilizzo improprio dei reparti in relazione alle capacità delle sale operatorie	Immediata
degenza media grezza e corretta per il case-mix	Ricovero ordinario	Ridurre l'utilizzo improprio dei reparti	Immediata
% di ricoveri di 0-1 giorno medici sul totale dei ricoveri medici		Ridurre l'occupazione impropria di reparti ordinari	

% di dimessi da	•	Favorire il miglior uso	Immediata
reparti chirurgici con	reparti chirurgici	dei reparti chirurgici	
DRG medici *			
% di casi medici con	Ricovero ordinario	Ridurre il ricorso	Dati disponibili
degenza oltre soglia		improprio al ricovero	
per pazienti con età		ordinario come	
> 65 anni rispetto al		alternativa a regimi a	
tot. casi medici per		più bassa intensità	
paz. > 65 anni		assistenziale	
Peso medio dei	Ricovero ordinario e	Ridurre il ricorso al	Dati disponibili
ricoveri di pazienti	assistenza	ricovero per	
anziani *	extraospedaliera	condizioni semplici e	
		trattabili in ambito	
		extraospedaliero	

### Clinica

Indicatore	Sottolivello esaminato	Significato e utilità	Fattibilità
% di parti cesarei *		Limitazione dell'inappropriata indicazione ad un intervento chirurgico	Immediata
Tassi di ospedalizzazione per interventi chirurgici ove esista o si possa stabilire uno standard di appropriatezza (es.		Limitare il ricorso ad interventi chirurgici non necessari, rispetto ad altre modalità di cura	Immediata

tonsillectomie, colecistectomie, ernioplastica in et pediatrica ecc.)		
% di prostatectomia TURP rispetto alla via Iaparotomia	Limitazione dell'inappropriata indicazione ad una tecnica superata (per via laparotomica)	Dati disponibili
% di orchidopessi in bambini di età inferiore ai 5 anni	Verificare il ricorso all'intervento nell'età considerata appropriata	Dati disponibili
Numero di rientri entro 30 gg dalla dimissione	Ridurre l'inappropriatezza delle dimissioni precoci	Dati disponibili a partire dal 2001

#### **Indicatori livello Ospedaliero – Possibile quadro organico**

Ai fini della integrazione in un quadro organico del set iniziale degli indicatori e come semplice ipotesi di lavoro, può essere ragionevole adottare una duplice prospettiva:

- <u>La prospettiva "per territorio"</u>, che partendo dal macro indicatore del tasso di ospedalizzazione, procede per scomposizioni successive ad identificare nelle diverse tipologie di ricovero le componenti più a rischio di inappropriatezza (indicatori rapportati alla popolazione).
- <u>La prospettiva "per struttura"</u>, che analizza invece il fenomeno dal punto di vista delle strutture erogatrici (indicatori rapportati al totale dei ricoveri).

#### Prospettiva "per territorio"

Lo schema sotto riportato consente di scomporre il tasso di ospedalizzazione per zoom successivi ai fini di identificare le singole componenti a maggior rischio di inappropriatezza (evidenziate con sottolineatura). Tale elaborazione può essere effettuata ad esempio a livello aggregato regionale.

Il vantaggio di tale schema è che, una volta identificate la distribuzione sul territorio nazionale ed i valori obiettivo di ogni indicatore "foglia", è possibile "sommare" gli scostamenti per ogni regione, al fine di ottenere anche una misura macro di inappropriatezza complessiva.

Lo schema può ovviamente essere adottato dapprima a livello sperimentale e poi perfezionato nel tempo.

- Tasso di ospedalizzazione (per 1.000 abitanti)
  - Acuti
    - Degenza ordinaria
      - Ricoveri medici
        - Ricoveri "brevi" medici
          - Ricoveri di 1 giorno medici
          - Ricoveri di 2-3 giorni medici
        - Ricoveri oltre soglia medici
        - Altri ricoveri medici
      - Ricoveri chirurgici
        - Ricoveri chirurgici per interventi ove si possa definire uno standard di appropriatezza
          - Tonsillectomia
          - Isterectomia (tasso per 100.000 donne; tasso per donne oltre 49 anni)
          - Appendicectomia
          - Ernioplastica pediatrica (tasso per 100.000 bambini < 14 anni)

- Prostatectomia (tasso per 100.000 uomini; tasso per uomini oltre 49 anni)
- Parti cesarei (tasso per 100 parti)
- Altri ricoveri chirurgici
- Day hospital
  - <u>Dh medico escluso chemioterapie</u>
  - Dh chemioterapie
  - Dh chirurgico
- Riabilitazione
  - Degenza ordinaria
  - Day hospital
- Lungodegenza

#### Prospettiva "per struttura"

- RICOVERI
  - Ordinari
    - In reparti medici
      - Medici
        - Brevi (0-3 gg)
          - <u>0-1 giorno</u>
          - <u>2-3 giorni</u>
        - Oltre soglia
        - Altri
      - Chirurgici
    - In reparti chirurgici
      - Medici
        - Brevi (0-3 qq)
          - <u>0-1 giorno</u>
          - 2-3 giorni
        - Oltre soglia
        - Altri
      - Chirurgici
        - 0-1 giorno
        - >= 2 giorni
          - Per interventi trattabili in day surgery
          - Per altri interventi

- Day hospital
  - Medici
    - Non chemioterapie
    - Chemioterapie
  - Chirurgici

Linee guida relative al ruolo delle Regioni in materia di LEA

Con l' accordo dell' 8 agosto 2001 le Regioni si sono impegnate a far fronte alle eventuali ulteriori esigenze finanziarie con mezzi propri, ai sensi del successivo punto 2 dello stesso accordo. In ogni caso, si sono impegnate ad adottare tutte le iniziative possibili per la corretta ed efficiente gestione del servizio, al fine di contenere le spese nell'ambito delle risorse disponibili e per mantenere l'erogazione delle prestazioni ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.

L'erogazione e il mantenimento dei Lea in tutto il territorio nazionale richiede, accanto alla esplicita definizione degli stessi ed alla attivazione del sistema di monitoraggio e garanzia previsto dalla normativa vigente, la precisazione del ruolo della programmazione regionale, nell'erogazione delle prestazioni sanitarie previste.

Sul piano normativo, al riguardo, occorre ricordare in particolare:

- l'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni richiama l'articolo 29 della legge 28 febbraio 1986, n.41.
- art 85 comma 9 della legge 388/2000.
- gli articoli 4 (comma 3) e 6 (comm1 e 2) del decreto legge 347/2001 Tali norme definiscono gli ambiti di azione regionale in questa materia

In questa direzione si rileva la necessità di disporre di una metodologia omogenea nell'applicazione della normativa che, secondo quanto sopra richiamato, sollecita le Regioni a realizzare l'equilibrio tra le risorse disponibili e l'articolazione delle prestazioni e servizi sociosanitari da garantire attraverso i LEA.

In particolare appare indispensabile garantire che adeguati interventi sul tema dell'appropriatezza da parte delle Regioni siano in grado di prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale con conseguente scopertura di altri livelli assistenziali, disattendendo in tal modo ai diritti da garantire a tutti i cittadini.

A tal riguardo, è agevole ricorrere all'esempio dell'assistenza farmaceutica che, in effetti, in alcune realtà regionali ha fatto registrare incrementi impropri della domanda e dei consumi, sottraendo risorse in particolare all'area delle prevenzione e dell'integrazione socio sanitaria oppure all'esempio dell'assistenza ospedaliera che ancora, in molte regioni, continua ad assorbire risorse, per fenomeni di inefficienza ma anche di inappropriatezza, a scapito di altre tipologie assistenziali.

In realtà, la considerazione da cui partire è che la definizione del LEA può solo in parte, attraverso la selezione delle prestazioni erogabili o la precisazione delle condizioni della loro erogabilità, risolvere le problematiche dell'appropriatezza, che si presenta come una delle variabili fondamentali anche per l'allocazione delle risorse .

Può infatti sostenersi che, nella lista delle prestazioni essenziali erogabili o delle tipologia assistenziali essenziali da garantire, sono presenti aree in cui l'elemento dell'essenzialità si riferisce a segmenti molto specifici di bisogno sanitario e socio sanitario da coprire, che richiedono precisazioni a livello di programmazione regionale e omogeneità sul territorio nazionale.

Ciò comporta, fermo restando gli spazi di azione oggi presenti a livello normativo concernenti i sistemi di reperimento delle risorse (leva fiscale) , prevedere la necessità che la programmazione regionale proceda, nell'applicazione dei criteri per l'erogazione dei LEA, alle opportune specificazioni delle condizioni di erogabilità, per assicurare un più pieno rispetto del principio dell'appropriatezza , considerando i criteri più volte ricordati nel presente documento di particolare tutela della urgenza/complessità, della fragilità sociale e della accessibilità territoriale.

Complementare all'azione sopra indicata è l'attività di promozione delle forme di assistenza integrativa, previste dalla normativa vigente, al fine di garantire o agevolare livelli di servizi e prestazioni ulteriori, rispetto a quelli garantiti dai LEA.